

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO  
ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

DEL MANDAMENTO DI S. ANASTASIA

IL GIUDICE DI PACE

dott. Antonio Di Lellis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, riservata in decisione all'avv. della parte dell'11/1/2020 ed avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente

TRA:

[REDACTED], in persona delle legg. rapp. p.t., eletta domita in Napoli alla Piazza Politeo n. 14, presso lo studio dell'avv. Andrea Gaudino che la rapp. fa e difende come da procura in cause all'atto di citazione

ATTRICE

E:

Tutte A., in persona delle legg. rapp. p.t., con sede in Milano alla via Negri, 1 e domiciliata per la carica in Napoli alla via Filangieri, 21 presso lo studio dell'avv.

[REDACTED] che la rapp. fa e difende, in virtù di procura speciale ed eletta domita per questo giudizio in Polena Trocchia (NA) alla [REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED]

CONVENUTA

Sen. [REDACTED]	1
Foglio gen. N. [REDACTED]	9
Grup. N. [REDACTED]	1
Rep. N. [REDACTED]	1
Oggetto: R.D.	



## **CONCLUSIONI**

Come da verbale di causa dell'11/11/2020 e dalle rispettive comparse conclusionali.

## **Svolgimento del processo**

Omissis ex art. 132, n. 4, del c.p.c.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Prima di esaminare le questioni preliminari di diritto e di merito prospettate dalle parti costituite, occorre innanzitutto rilevare che in virtù di una riformulazione dell'art. 113 al 2° comma del c.p.c. la domanda impone una decisione secondo diritti attuali che il contratto di prezzo telefonico rientra a pieno diritto nei cosiddetti "contratti di massa" per i quali la controversia, pur se inferiore ad €. 1.032,91, è sottoposta al giudizio secondo equità.

Preliminarmente, questo giudicante ritiene che l'eccezione di nullità della citazione sollevata è priva di giuridico fondamento in quanto che l'atto introduttivo contiene tutti gli elementi richiesti dalle norme invocate, posto anche che la forma richiesta per la proposizione della domanda da parte del giudice di pace è più semplificativa.

La domanda è proponibile, essendo, l'attrice privata per esprimere il tentativo di conciliazione davanti al Consiglio della Regione Campania in data 15/04/2019, agli atti.

La legittimazione attiva e passiva si ricavano *per tabulas*.

Risulta la regolarità della citazione in giudizio e dei termini a comparire.

## **ESAME NEL MERITO**

Per quanto riguarda la propontibilità della domanda, nel merito la domanda dell'istante deve ritenersi fondata e va accolta, mentre tutte le eccezioni sollevate dalla convenuta società vanno rigettate.

La fattispecie in esame viene inquadrata in un rapporto contrattuale nello schema del contratto di somministrazione a prestazioni corrispettive ed efficacia obbligatoria.

In particolare gli obblighi nascenti dal contratto impongono ogni soffia di assistenza, correttezza e diligenza alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata dagli artt. 1176 e 1375 del codice civile, trattandosi, nel caso della convenuta società, tra i primi operatori professionali nazionali con valenza e interessi internazionali.

Dalla documentazione agli atti e della prova testimoniiale del sig. [REDACTED] impiegato ed indifferente alle parti, risulta accertato che l'istante società subiva un disservizio prolungato di 7 giorni, da configurarsi come inadempimento contrattuale. Sul punto, in caso di responsabilità del debitore inadempiente, la legge prevede un'inversione dell'onere della prova: spetta cioè al debitore dimostrare che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile.

Infatti l'art. 1218 del codice civile è strutturato in modo da porre a carico del debitore, per il solo fatto dell'inadempimento, una presunzione di colpa superabile con la prova dello specifico inadempimento che abbia reso impossibile la prestazione.

Il creditore sia che agisca per l'inadempimento, che per il rincaro del danno di un'obbligazione di cui allega l'inadempimento, ha il solo onere di provare la fonte del suo diritto mentre il debitore dovrà provare la non estinzione dell'obbligazione.

L'eccesiōni sollevate dalla stessa convenuta società riguardante la sua mancanza di responsabilità è la relativa imputabilità del disservizio ad altre cause non sono accoglibili dato che non risultano opponibili all'attrice.

In ordine alle limitazioni contenute nelle condizioni generali di abbonamento va osservato che la convenuta società non ha documentato la sottoscrizione delle condizioni del contratto sottoscritto dall'attrice.

Sul punto la Suprema Corte di Cassazione, vedi Ordinanza n. 20606 del 12/6/2016, ha ritenuto affermato "l'esigenza di specificità e separatezza imposta dall'art. 1341 c.c. non è soddisfatta mediante il richiamo cumulativo numerico e la sottoscrizione indiscriminata di tutte o di gran parte delle condizioni generali di contratto; solo alcune delle quali siano vessatorie, alleso che la norma richiede, oltre alla sottoscrizione

*separata, la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione dell'contraente debole sul significato della clausola, a lui sfavorevoli, comprese tra quelle approvate".*

Ne conseguì per questo scrivente giudicante la somma che compete all'attrice, quale indennizzo contrattuale per 7 giorni di disservizi alla fonia e alla navigazione internet, tenuto conto del periodo di sospensione dal 05/09/2018 al 12/09/2018, ammonta complessivamente ad €. 168,00, di cui €. 84,00 per il disservizio ed €. 84,00 per il disservizio alla fonia, così come regolato dall'AGCOM con delibera 34/18/CO/IS all'art. 6.1.

\*\*\*\*\*

Inoltre dall'intera istruttoria è stato provato lo stato di grave disagio in cui è venuta a trovarsi l'istante società, quale studio professionale di esperti commercialisti bisognevole di un linea telefonica fissa per la trasmissione dei servizi fonia e dati, proprio nel periodo di sedenze fiscali, particolarmente rilevanti per gli assistiti contribuenti, oltre al mancato utilizzo della rete internet.

Sul punto l'attrice chiedeva il risarcimento dei danni non patrimoniali quantificati in €. 832,00.

Ciò premesso si afferma la ricorribilità di danni non patrimoniali e la convenuta società viene condannata nella somma complessivamente di €. 650,00.

\*\*\*\*\*

In definitiva la convenuta società viene condannata al pagamento della somma complessiva di €. 818,00 in favore dell'attrice, comprensivo delle spese di conciliazione, oltre gli interessi legali dall'evento all'effettivo pagamento.

Considerato che la predetta liquidazione è stata effettuata all'attualità nulla è dovuto per rivalutazione monetaria *medio tempore intervenuta*.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei criteri stabiliti dal D.M. n. 55 del 10/03/2014,

liquidandosi i compensi su parametri medi aumentati del 80%, previsti nello scaglione fino ad €. 1.100,00, in ragione dell'importo liquidato e dell'attività istruttoria espletata; con particolari questioni di fatto o di diritto trattate; con distrazione in favore dell'avv.to di parte istante che ne ha fatto richiesta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

P.Q.M.

*Contraria relectis*; definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dall'attrice nei confronti della convenuta società e sulle precise conclusioni, così provvede:

- 1) accoglie la domanda e condanna, per l'effetto, la convenuta società al pagamento in favore della parte attrice della somma complessiva di €. 818,00, oltre gli interessi legali dall'evento all'effettivo pagamento;
- 2) condanna, altresì, la convenuta società menzionata, al pagamento delle spese, che liquida in complessivi €. 771,00, di cui €. 60,00 per le spese di €. 111,00 per competenze, oltre il rimborso spese generali, Iva, Cpa e con attribuzione all'avv.to di parte attrice per dichiarato anticipo;
- 3) dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge, nonostante gravame.

Così deciso in S. Anastasia è depositata la sentenza in originale nella Cancelleria in data

16/11/2020.

Il giudice di pace

dott. Antonio Di Lauri

28/05/07

